Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno. LXVI — **Roma — Sabato, 12 settembre 1925** — **Numero 212**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiarone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1831.

REGIO DECRETO 22 agosto 1925, n. 1556.

Emissione di francobolli speciali da cent. 20 e da cent. 40 per il corrispettivo delle tasse stabilite per il servizio della posta pneumatica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 196 del 19 febbraio 1925 che eleva la tassa speciale di posta pneumatica a cent. 20 e cent. 40;

Visto che gli attuali francobolli speciali per posta pneumatica sovrastampati in cent. 20 su 10 cent., in cent. 20 su 15 cent. ed in cent. 40 su 30 cent. sono pressochè esauriti;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione dei nuovi francobolli speciali per posta pneumatica da cent. 20 e da cent. 40 e ritenuto quindi opportuno di stabilire i termini di validità e di ammissione al cambio degli attuali francobolli speciali per posta pneumatica sovrastampati in cent. 20 su 10 cent., in cent. 20 su 15 cent. e in cent. 40 su 30 cent.;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dei francobolli speciali da centesimi 20 e da cent. 40, da servire pel pagamento anticipato delle tasse stabilite pel servizio di posta pneumatica, in aggiunta ai francobolli obbligatori per l'affrancatura ordinaria.

Art. 2.

I francobolli speciali per la posta pneumatica da cent. 20 e da cent. 40 saranno del medesimo formato, disegno e colorazione, rispettivamente di quelli da cent. 15 di cui al R. decreto n. 914 del 16 giugno 1921 e di quelli da cent. 30 di cui al R. decreto n. 2082 del 10 settembre 1923.

Art. 3.

Gli attuali francobolli speciali per posta pneumatica soprastampati in cent. 20 su 10 cent., in cent. 20 su 15 cent., ed in cent. 40 su 30 cent. saranno validi fino al 31 dicembre 1925 ed ammessi al cambio fino al 31 dicembre 1926. Dopo tale termine verranno tolti di corso e venduti per collezione ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia (Regia nave *Savoia*), addì 22 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1832.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1557.

Istituzione di un corso di specializzazione in studi coloniali presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Sentito il Consiglio accademico e il Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, commerciale e industriale (Sezione istruzione commerciale);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli un corso coloniale avente per fine di promuovere la coltura coloniale e di fornire la preparazione scientifica e professionale per gli uffici delle Colonie.

Art. 2.

Gli insegnamenti costitutivi del corso coloniale sono i seguenti:

1° geografia coloniale;
2° istituzioni islamiche ed etiopiche;
3° storia della colonizzazione con particolare riguardo alle Colonie africane;
4° politica e legislazioni economiche delle Colonie;
5° ordinamento politico-amministrativo e giudiziario delle Colonie;
6° merceologia coloniale.

Saranno inoltre stabiliti anno per anno dal Consiglio accademico, entro le disponibilità del bilancio, stanziato a tale uopo dal Consiglio di amministrazione, corsi di lezione e conferenze su questioni etniche, igieniche, economiche e politiche della colonizzazione e corsi di istruzione e di esercitazioni per la preparazione alla vita in Colonia.

I predetti insegnamenti saranno ripartiti in un biennio, secondo l'ordine stabilito dal Consiglio accademico.

Gli iscritti al corso coloniale per il conseguimento dei titoli di cui agli articoli seguenti, dovranno anche avere frequentato per un triennio presso il Regio istituto orientale, l'insegnamento di una delle lingue parlate nelle Colonie italiane di diretto dominio e superati gli esami relativi, secondo le norme vigenti per l'insegnamento delle lingue straniere nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

I corsi di geografia coloniale e di merceologia coloniale saranno considerati equivalenti ad ogni effetto all'insegnamento di secondo anno di geografia economica e di merceologia.

Art. 3.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, rilascia la menzione speciale in « studi coloniali » da iscriversi nel diploma di laurea in scienze economiche e commerciali agli studenti che abbiano presa l'iscrizione nelle materie indicate nell'art. 2 e superati i relativi esami.

Art. 4.

Al corso coloniale sono ammessi gli studenti del Regio istituto orientale e gli studenti ed i laureati di altre facoltà, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio accademico.

Ad essi verrà rilasciato un diploma in studi coloniali.

Art. 5.

Gli studenti del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali potranno prendere l'iscrizione nelle materie del corso coloniale senza pagamento di alcuna tassa speciale, nemmeno per l'iscrizione alla lingua presso il Regio istituto orientale, salvo le sopratasse, che eventualmente venissero imposte per le esercitazioni nelle lingue o pel laboratorio di merceologia.

Gli studenti o laureati di altre facoltà o istituti superiori o gli studenti fuori corso o laureati del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, per iscriversi al corso coloniale e conseguire il diploma in studi coloniali dovranno pagare le tasse di iscrizioni, di esami e di diploma che stabilirà il Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 12 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, si intende dato nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli l'insegnamento di tutte le lingue straniere impartito nel Regio istituto orientale.

Con Regio decreto su proposta dei Ministri per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione, sarà provveduto, a norma dell'art. 19 del testo unico approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, all'approvazione di una convenzione tra il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali e il Regio istituto orientale di Napoli per la reciproca utilizzazione e per il reciproco integramento degli insegnamenti impartiti nei due Istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 45. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1833.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1925, n. 1559.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, per sssidi diversi di pubblica beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 617;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 35: « Sussidi di pubblica beneficenza, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di . 900.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 51. — GUAITIERI.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1925.

Autorizzazione ad agenti di cambio a continuare l'esercizio professionale in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Viste le domande presentate dai sottonotati agenti di cambio, per continuare nell'esercizio professionale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione di borsa e dalla Camera di commercio di Milano;
Visto il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

i seguenti agenti di cambio a continuare nell'esercizio della loro professione presso la Borsa dei valori di Milano, quali agenti di cambio in soprannumero:

1. Antonioli Ilio di Gian Maria.
2. Besana Guido fu Carlo.
3. Brauzzi Walfrido di Siro.
4. Brigatti Matteo fu Giacomo.
5. Carrera Guido fu Giovanni.
6. Clerici Italo fu Napoleone.
7. Cigolotti Enrico di Prospero.
8. Kuster Enrico di Antonio.
9. Lanella Lodovico fu Michele.
10. Mejani Ettore fu Luigi.
11. Merli Dante di Costante.
12. Oltolina Giosuè fu Giulio.
13. Redaelli Spreafico Carlo di Carlo.
14. Roggeri Ruggero fu Nicola.
15. Rota Antonio fu Pietro.
16. Rotta Osvaldo di Alfredo.
17. Rovatti Aston Armando fu Riccardo.
18. Segre Michele fu Marco.
19. Strada Mario fu Giulio.
20. Valletta Nicola di Raffaele.
21. Wilmant Carlo fu Claudio.

Roma, addì 11 settembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1925.
Costituzione di un fondo di garanzia per le cauzioni presso la Borsa di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 10 giugno 1925 con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Trieste con Regi decreti 22 marzo 1925, 25 aprile 1925, 28 aprile 1925, 4 giugno 1925 e 5 luglio 1925 dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto il decreto 9 e 20 marzo 1925 che fissa il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione, presso la Borsa di Trieste, di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601. Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui all'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso mediante avviso pubblicato in Borsa almeno tre giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da 3 quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 400,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce sino alla concorrenza di L. 800,000, salvo diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'articolo 5, sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 200,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 200,000 per ciascun partecipante: qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrato fino al minimo anzidetto mercè il conferimento di eguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068: tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui all'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto del presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti di cambio predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritto le istanze 10 giugno 1925 e 22 luglio 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito dal primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di 3 quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 30 luglio 1925.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Pollina e di Falerone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 28 maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pollina;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che pertanto non sembra opportuno indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pollina è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 6 settembre 1925.

p. *Il Prefetto:* PINTOR MAMELI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il R. decreto 4 giugno 1925 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Falerone;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire pel momento le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Falerone è prorogato di tre mesi.

Ascoli Piceno, addì 8 settembre 1925.

p. *Il Prefetto*: CACCIALUPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. **188**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	114 78	Belgio	107 68
Londra	117 756	Olanda	9 82
Svizzera	470 66	Pesos oro (argentino)	22 30
Spagna	351 50	Pesos carta (argent.)	9 82
Berlino	5 814	New-York	24 478
Vienna (Shilling)	3 47	Russia	125 —
Praga	72 50	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 395	Budapest	0 0344
Romania	11 75	Oro	472 31

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 85
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 60
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 825

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione delle etichette per la vendita dell'acqua minerale denominata « Nuova fonte anticolana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 9 agosto 1925 la Società Nuova Fonte Anticolana, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua anticolana come appresso:

Il n. 2 del decreto Ministeriale 27 novembre 1924, nella parte riguardante la definizione del rettangolo mediano dell'etichetta per la vendita dell'acqua « Nuova fonte anticolana » è modificato come appresso, ferme restando le altre caratteristiche dell'etichetta stessa.

Il rettangolo mediano porta scritto in alto, sempre a caratteri neri: « proprietà S. A. Nuova Fonte Anticolana », sotto, a caratteri alti mm. 14 e mezzo per le maiuscole e mm. 11 e mezzo per le minuscole e dello spessore di mm. 2 e un quarto « Nuova Fonte ». Al di sotto è impresso un rettangolo color arancio di mm 117 × 52 bordato con filettatura sottilissima; mentre nel centro, a colore più chiaro, la lupa dello stemma di Roma è attraversata dalla parola « Anticolana » a caratteri alti mm 13.7 Il contorno dei caratteri è in nero marcato e l'interno di essi è rigato con trattini neri.

Al di sotto si legge « Acqua minerale antiurica antilitiaca » e più sotto « Comune di Fiuggi - Provincia di Roma ». I caratteri, in corsivo ed in color nero nelle parole « Comune di » sono alti, per le maiuscole mm. 15, per le minuscole mm. 5, nella parola « Fiuggi », per la lettera maiuscola mm. 18, per le lettere minuscole mm 7 e mezzo e dello spessore di mm 3 e mezzo circa, il tutto conforme all'esemplare allegato.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del concorso a 55 posti di istitutore nei Convitti nazionali maschili e a 4 posti di istitutrice nei Convitti nazionali femminili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 27 giugno 1925 col quale viene bandito un concorso per n. 55 posti di istitutore nei Convitti nazionali maschili e a 4 posti di istitutrice nei Convitti nazionali femminili;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine del concorso stesso fissato con l'anzidetto decreto al 31 agosto 1925.

Decreta:

Il termine per la presentazione dei documenti per partecipare al concorso per n. 55 posti di istitutore nei Convitti nazionali maschili e a 4 posti di istitutrice nei Convitti nazionali femminili, è prorogato al 31 ottobre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Proroga del concorso a 38 posti di maestro elementare nei Convitti nazionali maschili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 27 giugno 1925 col quale viene bandito un concorso per n. 38 posti di maestro elementare nei Convitti nazionali maschili;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine del concorso stesso fissato con l'anzidetto decreto al 31 agosto 1925.

Decreta:

Il termine per la presentazione dei documenti per partecipare al concorso per 38 posti di maestro elementare nei Convitti nazionali maschili è prorogato al 31 ottobre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di disegnatore aggiunto nel personale del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a bandire concorsi per il grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, col quale il termine stabilito dall'art 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è ridotto da due mesi a venti giorni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, sul riordinamento del servizio geologico;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso ad un posto di disegnatore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel personale del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 15 ottobre 1925 al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale delle miniere, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° e non abbia oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) certificato medico, debitamente legalizzato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) certificato dell'esito definitivo di leva Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

g) licenza di Regio istituto tecnico, sezione agrimensura, di Regio istituto di belle arti (corso medio) o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*).

Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma, debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno farglisi pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per esami sulle seguenti prove:

Disegno topografico - Copia dal vero.

Per lo svolgimento di ciascuna prova sono assegnate ai candidati otto ore.

Art. 4.

Per conseguire l'idoneità è necessario che i candidati abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle due prove e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La graduatoria del concorso viene stabilita secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, tenuto anche conto dei titoli eventualmente presentati: certificati di studio, lavori eseguiti, ecc. A parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi, mutilati, combattenti, orfani di guerra, ecc.

Art. 5.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova, per un periodo non inferiore a 6 mesi, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Qualora dopo tale periodo, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione del Regio ufficio geologico, non sia riconosciuto idoneo ad ottenere la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento del 10 per cento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Gli esami avranno luogo in Roma (Palazzo del Ministero dell'economia nazionale) nel mese di novembre, e nei giorni di cui verrà dato diretto avviso agli interessati.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore del Regio ufficio geologico, che la presiede, dal direttore capo della divisione amministrativa dell'Ispettorato generale delle miniere, da un professore di Regio istituto di belle arti.

Uno dei membri della Commissione è incaricato delle funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a 5 posti di aiutante aggiunto nel ruolo del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, col quale il termine stabilito dall'art. 32 del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è ridotto da due mesi a 20 giorni;

Visto il regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere approvato con R decreto 11 gennaio 1912, n. 143, e il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, contenente norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni, al personale tecnico del corpo Reale stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a cinque posti di aiutante aggiunto (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico (gruppo *B*) del corpo Reale delle miniere.

Ad esso possono prendere parte i licenziati dalle scuole minerarie del Regno, dai Regi istituti tecnici, sezione agrimensura, sezione fisico-matematica, o dai Regi licei scientifici e dai Regi istituti industriali di terzo grado, sezione meccanici-elettricisti, sezione edile.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare entro il 15 ottobre al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale delle miniere, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° e non oltrepassato il 30° anno di età: questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra;

2° certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale di penalità;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici od in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un aiutante delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi in Roma da un medico o da un Collegio medico di fiducia della stessa. In seguito ai risultati della visita, il Ministero si riserva di escludere definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che non risultassero idonei al servizio minerario;

6° certificato dell'esito definitivo di leva. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in zona di operazione durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

7° diploma di licenza o di esami di maturità in originale o in copia rilasciata in forma autentica;

8° certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studi, le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

9° la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero irregolari.

I concorrenti, che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma debitamente autenticata, e indicare chiaramente nella domanda stessa l'indirizzo ove dovranno fargIisi pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per esami che avranno luogo in Roma (Palazzo del Ministero dell'economia nazionale) entro il mese di novembre 1925, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Gli esami comprendono le seguenti materie: trigonometria, topografia, elementi della coltivazione delle miniere, della meccanica, della fisica, chimica, mineralogia, elettrotecnica elementare, geologia, disegno di macchine e di topografia.

Art. 4.

Gli esami si danno sul programma annesso al presente decreto, essi sono orali per tutte le materie, scritti per la topografia, la meccanica e coltivazione delle miniere e il disegno.

Art. 5.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata complessiva di almeno un'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, a parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi, mutilati, orfani di guerra, ecc.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova, ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado iniziale della carriera del personale tecnico (gruppo B) del corpo Reale delle miniere, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento del 10 per cento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di un funzionario superiore del corpo Reale delle miniere di grado non inferiore al 6°, presidente, del capo della divisione amministrativa dell'Ispettorato generale delle miniere, e di due altri membri scelti, l'uno fra gli ingegneri del corpo Reale delle miniere di grado non inferiore all'8°, e l'altro fra i professori di istituto tecnico superiore o di liceo scientifico.

Il meno anziano di questi ultimi due membri funge da segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

PROGRAMMA DI ESAME.

Trigonometria. — Trigonometria piana.

Topografia — Planimetria. Altimetria. Celerimensura Cannocchiali. Misura di superfici. Livellazioni. Tracciamento strade. Topografia sotterranea.

Coltivazione delle miniere. — Giacimenti. Ricerche Coltivazioni e mezzi relativi di scavo e trasporto. Eduzione. Ventilazione. Preparazione meccanica dei minerali.

Meccanica. — Statica Muri. Volte. Resistenza. Macchine semplici. Moto. Caduta. Organi principali di macchine. Dinamica. Inerzia. Lavoro. Rendimento. Idraulica. Motori idraulici, a vapore, a scoppio.

Fisica. — Proprietà generali dei corpi. Forze. Moto Idrostatica. Proprietà dei gas. Acustica Calore. Luce. Magnetismo. Elettricità. Elettrotecnica elementare. Unità assolute. Pratiche. Magneti Pile e leggi. Elettromagneti. Induzione. Correnti alternative. Effetti calorifici. Misure. Generatori. Accumulatori. Illuminazione. Trazione elettrica.

Chimica. — Chimica generale. — Teoria atomica. Legge. Corpi semplici, composti, loro preparazione.

Chimica analitica. — Operazioni. Reattivi. Metodi di separazione. Gruppo dei metalli. Analisi dei principali metalloridi e loro composti. Analisi quantitativa ponderale. Volumetrica. Colorimetrica. Idrotimetrica. Forme e combinazioni sotto le quali si dosano i corpi più comuni. Saggi industriali. Ferro, zinco, piombo, argento. Dosaggio del solfo.

Chimica industriale. — Fabbricazione della soda. Acido solforico. Laterizi. Porcellane. Calci. Gesso. Materiale da costruzione. Esplodenti. Gas illuminante.

Mineralogia. — Cristallografia. Caratteri dei minerali comuni.

Geologia. — Rocce. Fenomeni geologici. Ere. Periodi.

Disegno di macchine e di topografia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 250 posti di uditore giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1522;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a numero 250 posti di uditore giudiziario,

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50.

h) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore o sia stato insignito della croce di guerra.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 21 dopo il giorno in cui hanno inizio le prove scritte, nè coloro che compiono il 35° anno prima della scadenza del termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Per gli invalidi di guerra il limite massimo di età è portato a 39 anni non compiuti prima del giorno sopra indicato.

Alla laurea conseguita in una università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una università dell'ex Impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 31 ottobre 1925.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b) e d) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Non è invece di ostacolo all'ammissione il fatto di essere stato riprovato in uno o più concorsi precedenti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 104 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo;

c) diritto penale;

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1926, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 77 punti sopra 110, e non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti sarà preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore, e, in via sussidiaria, della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario, sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 500 mensili.

Art. 11.

Salvo eventuali modificazioni all'ordinamento della carriera, dopo un tirocinio effettivo, che potrà essere anche inferiore a sei mesi, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole del capi del Tribunale da cui dipende la pretura ove hanno compiuto il tirocinio, possono essere destinati a prestar servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari. Possono anche essere destinati a supplire i pretori mancanti od impediti, quando abbiano esercitato le funzioni di vice pretore per almeno tre mesi.

Agli uditori destinati alle funzioni di vice pretore la indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a L. 750 mensili.

Roma, addì 10 settembre 1925.

Il Ministro: Rocco.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.